

Ai Sigg.
ASSOCIATI SETTORE ALIMENTARE
Loro Sedi

PRODUZIONI CEREALICOLE

monitoraggio

istituzione registro telematico di carico/scarico

Premessa

In attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2021, il Mipaaf ha emanato un decreto che istituisce il registro telematico delle produzioni cerealicole in cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei cereali e derivati, come in appresso meglio specificato; provvedimento entrato in vigore lo scorso 25 maggio c.a., data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Va subito evidenziato che trattasi di un ulteriore, pesante onere a carico del comparto.

Evidentemente la passata esperienza sul registro di carico/scarico delle sostanze zuccherine, margarina, grassi idrogenati, bevande ecc., abrogati dopo pochi anni in quanto di nessuna utilità pratica per la pubblica amministrazione, non ha insegnato nulla al legislatore.

Si vuole monitorare la disponibilità dei cereali?

La soluzione più semplice è chiedere i dati ai produttori, agli importatori ed alle imprese di prima trasformazione.

Federgrossisti, così come a suo tempo profuse tempo ed energie per l'abrogazione dei registri sopra ricordati, si sta attivando per ottenere l'esonero anche da questo inutile orpello.

E' doveroso comunque illustrare il contenuto della citata normativa.

Operatori obbligati

Il decreto, oltre a esplicitare le modalità operative per la rilevazione dei flussi di carico e scarico dei quantitativi di cereali e di farine di cereali, individua gli operatori che detengono a qualsiasi titolo i suddetti prodotti, e cioè:

le imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, uno o più prodotti.

Operatori esclusi

Vengono, invece, esonerate le imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali, gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale anche per usi

zootecnici; i cereali destinati alla semina o da utilizzare in azienda; i prodotti che al momento della trebbiatura vengono trasferiti in strutture private o associative.

Iscrizione al Sian

Il registro è realizzato dal Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e tutti gli operatori soggetti alla tenuta del registro devono iscriversi al suddetto sistema informativo e seguire le indicazioni di tenuta riportate nell'allegato del provvedimento in esame.

Registrazione delle operazioni

Le operazioni devono essere registrate entro il giorno il venti del terzo mese successivo alla data di carico o scarico, anche, tramite registrazioni mensili complessive, sempre che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare; tali registrazioni devono essere effettuate solo nel caso in cui gli operatori detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo del singolo prodotto superiore a 30 tonnellate annue.

Prodotto oggetto di registrazione

Inoltre, il decreto ministeriale in esame circoscrive l'obbligo di registrazione ai prodotti che rientrano nella seguente lista:

- Frumento duro;
- Frumento tenero e frumento segalato;
- Granturco;
- Orzo;
- Farro;
- Segale;
- Sorgo;
- Avena;
- Miglio e scagliola;
- Semola di frumento duro;
- Farina di frumento duro;
- Farina di frumento tenero;
- Farina di granturco;
- Farina di orzo.

La disposizione in commento precisa, anche, che per le imprese di prima trasformazione l'obbligo di registrazione trova applicazione solo per le operazioni di carico e non anche per le operazioni inerenti lo scarico di sfarinati.

Su tale profilo si precisa che il principale orientamento giurisprudenziale definisce i prodotti di prima trasformazione quei prodotti ottenuti dalle materie prime in un unico ciclo di elaborazione industriale (sentenza n. 4916 del Tar Lazio Sez. II del 28 aprile 2021).

Il provvedimento prevede una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicano le sanzioni previste.

Le sanzioni verranno applicate solo a partire dal 1° gennaio 2024.

Sanzioni

Trattasi di sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di diversa entità, commisurata alla gravità della violazione:

- 1000 e 4.000 € da comminare per i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro sul quale annotare le movimentazioni di cereali e sfarinati.
- 500 e 2.000 € in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica del predetto registro.

Inoltre, in caso di violazioni concernenti la tenuta del registro è, altresì, prevista l'applicazione della diffida, applicabile alle violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.

Infine il decreto esclude espressamente la responsabilità dell'operatore nel caso in cui si verificano violazioni per la tenuta del registro conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico.

Riferimenti: -DM 29 marzo 2022 (G.U. n. 121 del 25/05/2022);
-Sentenza Tar Lazio Sez. II del 28/04/2021.

Cordiali saluti

Il direttore
(Antonio Fabiani)

